

Regione Toscana - FSE + 2021-2027

**QUESITI POSTI DAI BENEFICIARI per l'attività 1.a.5 "Sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nei beni culturali, nelle arti contemporanee"- Bando approvato con decreto dirigenziale n. 28520 del 20-12-2024 e s.m.i.
E NOSTRE RISPOSTE (in collaborazione con Autorità di Gestione FSE)**

PREMESSA: i progetti inerenti l'attività 1.a.5 sono finalizzati a una formazione teorica di tipo non formale, nonché alla produzione creativa e alla curatela nell'ambito delle discipline artistiche contemporanee. I progetti devono promuovere il radicamento del processo artistico-creativo e della curatela nel contesto socio-culturale della comunità territoriale di riferimento, valorizzando il talento culturale e creativo dei giovani artisti e delle giovani artiste, nonché dei curatori e delle curatrici, attraverso il *format* delle "Residenze d'artista". Ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di n. 2 Residenze.

1) ALLEGATO 12: per quale tipologia di attività di progetto è necessario compilarlo? La dichiarazione riguarda anche gli spazi adibiti a dormitori e studi d'artista o esclusivamente gli spazi destinati allo svolgimento delle attività formative? All'interno del modulo i campi sono da considerarsi tutti obbligatori? Ad esempio: nel caso dei dormitori, sarà possibile spuntare la presenza di un piano di emergenza ed evacuazione ma non di un documento di valutazione dei rischi?

RISPOSTA: Ai sensi dell'Art. 13 - Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento - l'allegato 12, ovvero la dichiarazione di idoneità, è da compilarsi per ciascuna sede, intesa come locale/spazio, in cui si svolgeranno tutte le attività previste dal progetto, quindi anche spazi adibiti a studi d'artista e locali di alloggio e preparazione dei pasti. Le opzioni disponibili nel modulo sono da biffare in base a quanto stabilito dalla relativa normativa ivi richiamata; nel caso di locali adibiti esclusivamente a dormitori, il documento di valutazione dei rischi (DVR) non risulta obbligatorio in base a quanto si deduce dalla normativa vigente.

2) SCHEDA DI PREVENTIVO: i costi di realizzazione della mostra di fine residenza (trasporti, allestimenti, illuminazione, service audio/video, comunicazione, etc...) devono essere valorizzati nella voce B.2.10 Costi per i servizi? In questo campo possono essere inseriti anche i costi di realizzazione delle opere prodotte (a titolo di esempio eventuali fatture di vetrerie/laboratori di ceramica o altra tipologia di aziende coinvolte nella produzione delle opere?).

RISPOSTA: I costi di realizzazione della mostra finale o delle opere prodotte possono essere valorizzati nella voce B.2.10. COSTI PER SERVIZI, laddove non sia principalmente possibile imputarli ad una voce più specifica e pertinente, quali a titolo esemplificativo B.2.9 "Noleggio attrezzature" o B.2.6.2. "Materiale didattico collettivo" o B.2.6.4 "Materiale di consumo".

3) RAPPORTO FRA SOGGETTO CAPOFILA E PARTNER: nel caso in cui richiedessimo ad un partner (ad esempio un Comune diverso dal capofila) di occuparsi di parte della docenza e orientamento specifiche per il suo territorio, dobbiamo predisporre la Delega?

RISPOSTA: Non costituisce fattispecie di affidamento a terzi, ovvero né caso di delega né di acquisizione di forniture e servizi, l'attività realizzata da un soggetto facente parte di una ATS o altra forma di partenariato.

Se il rapporto non è disciplinato tramite delega ma esclusivamente sulla base dell'ATS, è possibile inserire nella rendicontazione sia i costi del personale interno del partner sia eventuali soggetti terzi incaricati dal partner? In questo secondo caso, quali sono i documenti necessari per la rendicontazione? La fattura/ricevuta per la prestazione dovrà essere intestata al partner o al soggetto capofila?

RISPOSTA: Nel caso di ATS o altra forma di partenariato possono essere inseriti in rendicontazione sia i costi del personale interno a ciascun partner che quelli di affidamento a terzi, nei casi previsti dal Manuale dei beneficiari, da parte dei partner. Ciascun partner è assoggettato alla rendicontazione secondo il sistema di riconoscimento delle spese previsto per ogni tipologia di spesa prevista dal Manuale medesimo; i documenti fiscali (es. fatture, notule, ricevute fiscali, ecc...) sono pertanto intestati a chi sostiene la stessa, nel caso specifico al partner.

- DELEGA: In questo caso i servizi specifici potranno essere svolti sia da personale interno del soggetto delegato, sia da soggetti terzi tramite prestazioni professionali individuali?

RISPOSTA: Relativamente all'istituto della delega, ai sensi di quanto previsto dal punto A.1 Tipologia di attività e affidamento a terzi, lettera a - Attività caratteristiche del progetto – Delega, del Manuale dei Beneficiari, *il terzo delegato dovrà possedere i requisiti scientifici e le competenze specialistiche richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta dell'autorizzazione, salvo diversa disposizione dell'Avviso pubblico.* Se ne deduce che il soggetto delegato non può rivolgersi all'esterno per l'acquisizione di servizi che potrebbe acquisire direttamente il beneficiario.

- INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI : Cosa si intende per valutatore? Chi svolge il ruolo di Direzione del progetto può far parte della giuria che selezionerà i partecipanti?

RISPOSTA: ai sensi di quanto previsto dal punto A. 6 – Avvio dell'attività – lettera b - **Incompatibilità tra funzioni professionali** - del Manuale dei Beneficiari, l'incompatibilità ricorre, tra le altre, a livello di attività tra le funzioni di *direzione/coordinamento e valutazione.*

- DIRETTORE DI PROGETTO: E' possibile non identificare il Direttore del progetto e indicare 2 coordinatori? In caso non sia eliminabile la figura del Direttore, è possibile associare il ruolo a due persone magari un dipendente interno e un consulente?

RISPOSTA: L'Avviso non pone limiti in tal senso, pertanto la decisione sulle figure professionali che si occupano delle diverse attività progettuali ricade esclusivamente sul beneficiario.

4) Questa Amministrazione vorrebbe partecipare al bando Residenze d'artista 2025 (fondi FSE) in qualità di capofila di un partenariato da stipulare con altre associazioni, nella forma di partenariato o di ATS. Il Comune, pur essendo l'unico soggetto titolato ad avere rapporti con la Regione e ad assumere la responsabilità amministrativa ed economica del progetto, intende far gestire tutte le attività dai propri partner. Ne consegue che tutte le spese da rendicontare saranno documentate mediante fatture intestate non al Comune, ma a quei partner che abbiano effettivamente commissionato e sostenuto quelle spese. Si chiede se ciò sia ammissibile o se, al contrario, la Regione possa finanziare solo costi direttamente sostenuti dal capofila. Analogo quesito viene posto con riferimento alla gestione degli artisti. Si chiede in particolare se i rapporti con questi ultimi possano essere intrattenuti direttamente dai partner, che quindi si occuperebbe dei relativi pagamenti e della gestione di tutti gli aspetti contabili, fiscali, stipendiali. Tali spese sarebbero rimborsate, pur non essendo state sostenute dal Comune?

In conclusione, nel quadro prospettato, il Comune [...] si limiterebbe, una volta ottenuto il finanziamento, a ricevere gli anticipi dalla Regione, trasferendoli poi alle associazioni partner alle quali siano state commissionate le diverse fasi di gestione del progetto.

RISPOSTA: Non vi sono limitazioni, nell'ambito di una ATS, relativamente allo svolgimento delle attività progettuali da parte del capofila, piuttosto che da parte di uno o più partner. Comunque, le attività amministrative propedeutiche alla costituzione formale del partenariato, in caso di finanziamento del progetto, nonché quelle relative agli adempimenti necessari in qualità di soggetto capofila, possono eventualmente essere quantificati in termini di costi del personale interno all'Amministrazione Comunale.

5) [...] stiamo procedendo alla compilazione del Bando Fse+ per residenze d'artista nella sezione che riguarda la "Scheda preventivo" (Allegato 4).

Nel progetto da noi ideato, la parte che riguarda la produzione delle opere ha una certa rilevanza, dovendo trattarsi, [...], di opere pubbliche di grandi dimensioni da installarsi all'aperto. Ci chiedevamo se tutte le suddette spese di produzione (inclusa la mostra finale) debbano essere considerate sotto la voce B.3.3 "Manifestazioni conclusive" oppure sotto B.3.4 "Spese per attività di diffusione diverse da spese di personale", oppure sotto B.6.3 "Materiale d'uso per esercitazioni" oppure sotto un'altra voce che non siamo riusciti a individuare.

Trattandosi di una cifra ragguardevole riguardo all'intero progetto, non vorremmo sbagliare e avremmo, quindi, bisogno di un chiarimento.

RISPOSTA: Il criterio da tener presente per la corretta classificazione dei costi è quello di imputare ciascun costo alla voce del PED che più risulta specifica e pertinente. Pertanto i costi di acquisto dei materiali per la produzione delle opere potrebbe considerarsi, non in modo vincolante, B.2.6.2."Materiale didattico collettivo" o B.2.6.3 "Materiale d'uso per esercitazioni" così come i costi per la realizzazione della mostra finale possono essere valorizzati nella voce B.3.3 "Manifestazioni conclusive" o più dettagliatamente scomporre i singoli costi (per es. per servizi, per noleggio attrezzature, per materiale di consumo, ecc.).

6) FORMAZIONE NON FORMALE: è possibile aprire anche al pubblico (es. addetti ai lavori, studenti delle scuole locali, interessati, ecc.) alcune delle lezioni previste nel percorso di formazione non formale delle residenze?

RISPOSTA: L'Avviso non pone divieti o limitazioni specifiche in tal senso, tuttavia si invita a tenere ben presente quanto disposto nell'Avviso relativamente all'attività "percorso di formazione teorica di tipo non formale" per i destinatari.

Resta inteso che l'apertura a soggetti terzi rispetto ai destinatari della residenza non deve in alcun modo interferire o limitare il livello, la metodologia e la fruizione della formazione rivolta ai destinatari, né deve generare alcun costo aggiuntivo o maggiorato rispetto al costo della medesima attività prevista per i soli destinatari della residenza.

7) Abbiamo delle domande in merito [al Sistema Informativo FSE] : il soggetto che si iscrive deve essere un dipendente dell'ente proponente, oppure il legale rappresentante? È possibile inserire la domanda da un delegato di una società esterna? Se sì quale procedura dobbiamo seguire?

RISPOSTA: L'iscrizione deve essere fatta dal soggetto che presenta la domanda e che compilerà il formulario online di presentazione della domanda con i dati del soggetto / del legale rappresentante del soggetto + eventuali contatti e recapiti di un referente che ovviamente può non essere il legale rappresentante.

La trasmissione ultima della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente, cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.

A seconda delle casistiche di "soggetto proponente", il formulario deve essere sottoscritto, pena l'esclusione, da:

- legale rappresentante del proponente singolo, consorzio, fondazione, rete-soggetto;
- legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un partenariato costituendo;
- legale rappresentante del soggetto capofila di partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'Avviso in oggetto;
- legali rappresentanti dei soggetti partecipanti ad altra forma di partenariato costituita che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'Avviso in oggetto.

8) Inoltre chiediamo se le spese tecnico amministrative sono ammesse solamente se svolte da un professionista, partita iva o dipendente dell'ente oppure se anche una società di consulenza può svolgere questa attività.

RISPOSTA: Come da Art. 4 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" dell'Avviso:

"Sono delegabili le attività di progettazione, docenza e orientamento. NON sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio (attraverso personale dipendente o collaboratori esterni - persone fisiche)."

9) Vorremmo poter richiedere il supporto nella presentazione della domanda, gestione e rendicontazione del bando ad un soggetto giuridico (es. società).

E' possibile? Ovviamente con direzione e coordinamento nostra.

Avevamo pensato ad una persona fisica, ma abbiamo il limite annuale di € 2.500 di prestazione occasionale per lo stesso collaboratore e sarebbe quindi un problema.

RISPOSTA: Le attività da voi descritte rientrano nella "gestione amministrativa" del progetto e pertanto non sono delegabili ma devono essere gestite in proprio (attraverso personale dipendente o collaboratori esterni - persone fisiche), come da Art. 4 "Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti" dell'Avviso.

10) Chiediamo se per le attività di rendicontazione è possibile avvalersi di un rendicontatore esterno ad esempio una società di consulenza, e se si quali requisiti deve avere?

RISPOSTA: il Rendicontatore esterno, di cui alla voce di costo B.2.11.2 del PED, è definito dal Manuale dei Beneficiari come la figura professionale che si occupa della raccolta dei documenti comprovanti le spese di realizzazione del progetto, del controllo della loro ammissibilità, dell'organizzazione e predisposizione del dossier di rendiconto.

L'attività del Rendicontatore come sopra descritta rientra nella "gestione amministrativa" del progetto, che, ai sensi di quanto indicato nella Sezione A.1 - Tipologia di attività e affidamento a terzi, lett. a) - Attività caratteristiche del progetto - Delega - del Manuale, NON può essere delegata ovvero affidata a terzi (diversi da persona fisica). Si precisa tuttavia che NON costituiscono fattispecie di affidamento a terzi, sempre ai sensi della citata sezione A.1:

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o Collaborazione individuale;

- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;

- gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;

- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;

- le partnership risultanti da un accordo scritto di partecipazione per la realizzazione di una operazione;

- gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di fondazioni ai propri soci, imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

11) Facendo riferimento a quanto riportato a pag. 14 dell'Avviso ultima versione, e cioè che il percorso di formazione teorico-pratica di tipo non formale deve prevedere "un confronto diretto con le realtà artigianali e le produzioni artistiche tipiche del territorio", ci chiedevamo se -in assenza di laboratori attivi sul territorio comunale- sia ammissibile la costruzione di un percorso che preveda di avvalersi di laboratori siti oltre i limiti del territorio comunale, ma rappresentanti in ogni caso la produzione artistica tipica dell'intera area. Il progetto sarebbe presentato come capofila da un Comune, che intenderebbe riattualizzare nel percorso di residenza una lavorazione tradizionale e caratterizzante, purtroppo ormai cessata da tempo all'interno del territorio comunale in senso stretto.

RISPOSTA: Sì, è possibile avvalersi di laboratori posti al di fuori dei confini comunali nella costruzione di un percorso che sia rappresentativo, nel suo insieme, della produzione artistica identificativa di un'area territoriale della quale in Comune stesso faccia parte.

12) Le spese di pulizia degli alloggi o delle stanze dove si svolgeranno le lezioni sono considerabili ammissibili nella voce "Costi per Servizi" o devono essere considerati come "Costi Indiretti?"

RISPOSTA: In riferimento al quesito posto si invita a consultare il Manuale per i Beneficiari- Sezione B - Punto B.1.3. (allegato A della DGR 610/2023)

La componente COSTI INDIRETTI

"I costi "indiretti", che fanno capo alla componente C del PED, per loro natura non sono o non possono essere connessi direttamente alle attività del progetto, benché sostenuti dal beneficiario nel periodo di riferimento dello stesso. Si tratta dei costi delle attività generali del beneficiario, per i quali è, pertanto, difficile determinare con precisione l'ammontare della quota da attribuire al progetto. Tra tali costi figurano tutte le spese relative alla struttura in quanto tale: le utenze (ad esempio energia elettrica, gas, acqua telefono, ecc.) e i servizi privi di una diretta relazione con l'esecuzione dell'intervento finanziato (ad esempio prestazioni relative all'amministrazione ordinaria, servizi di portineria, sorveglianza, pulizie, ecc).

Pertanto, nel caso in cui il servizio di pulizia tanto degli alloggi che delle stanze ove ha luogo la formazione non sarebbe stato effettuato in mancanza degli occupanti quali destinatari, docenti, tutor, ecc... coinvolti nelle attività progettuali, il costo del servizio di pulizia è da considerarsi costo diretto, in quanto direttamente riconducibile allo svolgimento del progetto; è quantificabile nella voce B.2.10 "COSTI PER SERVIZI" andando a specificare chiaramente nel documento fiscale di spesa (es. fattura) l'oggetto del servizio medesimo.

13) La figura del "Rendicontatore Esterno" potrebbe essere anche una società di consulenza?

RISPOSTA: il Rendicontatore esterno, di cui alla voce di costo B.2.11.2 del PED, è definito dal Manuale dei Beneficiari come la figura professionale che si occupa della raccolta dei documenti comprovanti le spese di realizzazione del progetto, del controllo della loro ammissibilità, dell'organizzazione e predisposizione del dossier di rendiconto.

L'attività del Rendicontatore come sopra descritta rientra nella "gestione amministrativa" del progetto, che, ai sensi di quanto indicato nella Sezione A.1 - Tipologia di attività e affidamento a terzi, lett. a) - Attività caratteristiche del progetto - Delega - del Manuale, NON può essere delegata ovvero affidata a terzi (diversi da persona fisica). Si precisa tuttavia che NON costituiscono fattispecie di affidamento a terzi, sempre ai sensi della citata sezione A.1:

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o Collaborazione individuale;
- gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo e se per lo svolgimento dell'incarico (es. docenza) non si ricorre all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa;
- gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge 23 novembre 1933, n. 1815, anteriormente alla legge 12 novembre 2011, n.183 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- gli incarichi affidati a società costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n.183 ed al Regolamento approvato con D.M. 08/02/2013, n. 34 o associazioni professionali operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico, con esclusivo riferimento agli incarichi affidati ai soci professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, che conferiscano la loro prestazione esclusivamente alla società o all'associazione;
- le partnership risultanti da un accordo scritto di partecipazione per la realizzazione di una operazione;
- gli incarichi da parte di associazioni ai propri associati, di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati, di consorzi o società consortili ai propri consorziati, di fondazioni ai propri soci, imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

14) E' possibile dividere i 10 destinatari (che fanno parte della stessa residenza) durante il percorso di formazione teorica di tipo non formale, in due gruppi? In altre parole 4 artisti e 1 curatore che svolgono le lezioni presso una sede, mentre gli altri 4 artisti e 1 curatore che svolgono lezioni presso un'altra sede diversa dall'altra?

RISPOSTA: L'Avviso non pone limiti in tal senso, pur precisando che ai sensi di quanto riportato al punto 9.2 Altre modalità attuative, lett. b) – segmentazione del progetto, la formazione teorica di tipo non formale per tutti i partecipanti (artisti/artiste e curatori/curatrici) deve svolgersi in modalità **collettiva**, ovvero seguire un percorso comune e condiviso.

15) Vi è un modello di garanzia fideiussoria relativo al bando residenze d'artista?

RISPOSTA: Non vi è un modello di polizza fidejussoria specifico approvato nell'ambito dell'Avviso ma ciascuno dei soggetti abilitati al rilascio, elencati alla nota 11 del punto A.17 - Modalità di erogazione del finanziamento – del Manuale dei beneficiari, utilizza un proprio modello; indispensabile è che la polizza medesima rispetti i requisiti previsti al punto sopra citato del Manuale.

16) Gli allegati 11 e 12 devono essere compilati e allegati già in fase invio della domanda di candidatura o solo in caso di esito positivo?

RISPOSTA: come da Art. 13 "Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato; modalità di erogazione del finanziamento" dell'Avviso:

"Allegato A “Manuale per i Beneficiari”, Paragrafo A.3 punto b), l’Ente Capofila dovrà inoltrare la comunicazione di idoneità dei locali in cui si svolgeranno tutte le attività previste dal progetto al Settore “Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura” prima della stipula dell’atto di Convenzione.

Ai fini di tale comunicazione di idoneità si allega al presente Avviso il Modello di DICHIARAZIONE PER I LOCALI ADIBITI ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO /Allegato 12)."

L'**Allegato 12** quindi è propedeutico alla firma della Convenzione che verrà firmata soltanto dai beneficiari effettivi del contributo, quindi dai soggetti vincitori.

L'**Allegato 11** riguarda la comunicazione delle attività ed è successivo alla firma della Convenzione e anche in questo caso riguarda soltanto i soggetti vincitori che beneficiano del contributo:

"Comunicazione attività

Per ciascuna delle due residenze le comunicazioni di inizio attività devono essere inviate dal soggetto beneficiario, tramite PEC, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, come previsto dalla normativa e nella D.G.R. 610/2023 e ss.mm.ii.

In allegato alla comunicazione di avvio per ciascuna residenza, deve essere fornito il calendario dettagliato delle attività previste, specificando:

- i giorni di attività e orari, redatti su base settimanale o mensile; in caso di attività non continuativa il calendario dovrà indicare i singoli giorni e i relativi orari di ogni lezione/attività;*
- gli argomenti/le attività previste;*
- l’elenco nominativo delle figure professionali impegnate nelle attività caratteristiche del progetto (progettazione, docenza, orientamento, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto), corredato dai relativi curricula sottoscritti qualora non siano stati presentati precedentemente;*
- la sede di svolgimento e quella in cui sono conservati i documenti di registrazione delle attività.*

Il mancato avvio delle attività del progetto nei termini previsti dalla convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa, potrà comportare la revoca del finanziamento."